



URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE, LEVA
Piazzale Marconi 1, 42017 Novellara (RE)
urp@comune.novellara.re.it



Norme
per l'attribuzione
del cognome

FIGLIO DI DUE CITTADINI STRANIERI NATO IN ITALIA

L'attribuzione del cognome viene dichiarata dai genitori ai sensi della legge straniera prescelta. La normativa italiana non interviene sui cittadini stranieri art. 24 legge 218/95

FIGLIO DI 1 CITTADINO ITALIANO E 1 CITTADINO STRANIERO

Se nato in Italia si applica norma italiana. I figli di cittadini italiani, anche se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani ma è necessario che la loro nascita sia trascritta in Italia.

Per richiedere la trascrizione di una nascita, il connazionale può rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, se all'estero www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/statocivile/nascita.html In alternativa si può richiedere la trascrizione direttamente all'Ufficio di Stato Civile, presentando l'atto di nascita originale, tradotto e legalizzato/apostillato nei termini di legge o nel formato plurilingue se il paese straniero aderisce alla convenzione di Vienna del 1976.

FIGLIO DI CITTADINI NEO ITALIANI

Con l'acquisizione della cittadinanza italiana ai nuovi nati della coppia sono applicate le norme ad oggi vigenti (in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e circolari Min Interno n. 1/2017). Per tale ragione potrebbero avere cognome diverso dai fratelli nati quando i genitori erano stranieri. La legge italiana prevede che i genitori possano scegliere, di comune accordo:

- di attribuire al nuovo nato il cognome del padre

Oppure

-il cognome del padre seguito da quello della madre

Quando un cittadino straniero diviene cittadino italiano, anche i suoi figli minori diventano cittadini italiani.

Il cognome del figlio non cambia se il genitore chiede di non applicare la legge italiana (Min Interno n. 397/2008 e disposizioni Min Interno 14424/2013)



CHILD BORN IN ITALY TO FOREIGN PARENTS

Last name is chosen by the parents, according to the law of their country of origin. Italian law does not apply to foreign citizens (Art. 24, Law 218/95)

1 ITALIAN PARENT AND 1 FOREIGN PARENT

If the child is born in Italy, last name is given according to the Italian law. Children whose parents are Italian resident abroad and children who have a double citizenship are Italian citizens, but their birth certificate must be transcribed in Italian.

Italian transcription can be asked to the local embassy/consulate. Check the website www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/statocivile/nascita.html for further information. Alternatively, the transcription can be requested directly to the local Stato Civile office, presenting the original birth certificate, translated and legalised/apostilled or in its multilingual version (if the country takes part to the Vienna Convention of 1976)

NEWLY ITALIAN PARENTS

With the newly acquired Italian citizenship, Italian laws are applied (Constitutional Court, n. 286/2016 and Min Interno 1/2017). For this reason, children could have a different last name than their brothers' born from the same parents.

Italian law allows parents to choose their kid's last name as follows:

- the child acquires his/her father's last name

OR

-the child acquires both his parents' last name as follows: father's last name followed by the mother's one

Once a foreign citizen becomes Italian, his underage children become Italian citizens as well.

The kid's last name does not change if the parents decide they do not want to follow the Italian law (Min Interno 397/2008 and 14424/2013)

Stampato in proprio dicembre 2017